CAMERA DEI DEPUTATI N. 1947

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MANCINI GIACOMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Istituzione delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria

Seduta del 15 dicembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 5 gennaio 1953, n. 24, recante norme per la riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime, furono, tra l'altro, istituiti otto uffici del genio civile per le opere marittime, tra i quali venne suddivisa la competenza territoriale sul litorale della penisola e delle isole italiane; il numero dei predetti uffici è rimasto da allora invariato.

L'estensione della giurisdizione dell'Amministrazione italiana alla zona A del territorio libero di Trieste, e il notevole incremento dell'attività degli uffici stessi, hanno, in questi ultimi tempi, appesantito il lavoro gravante sull'ufficio per le opere marittime di Venezia e su quello di Napoli; l'ufficio di Venezia ha dovuto, infatti, distaccare una propria sezione a Trieste, dove sono in corso imponenti lavori, e una seconda sezione a Ravenna, ove sono in corso le opere per le attrezzature necessarie all'approdo delle petroliere.

L'ufficio di Napoli, a sua volta, deve provvedere, con reparti distaccati, ai lavori in corso nei porti della Calabria, tra cui assumono particolare importanza quelli del porto di Crotone, per le iniziative industriali pubbliche e private in rapido sviluppo in quella zona.

L'attuale situazione, nelle cennate zone di Trieste, Ravenna e della Calabria, rende necessaria ed improrogabile l'istituzione *in loco* di organi autonomi per il disimpegno delle attività relative alle opere marittime, organi che possono applicare con maggiore efficacia e rapidità la loro azione per la realizzazione dell'intervento statale e per la soluzione dei complessi problemi sorti con lo sviluppo industriale delle zone stesse.

Vanno, allo stesso fine, tenute presenti, da un lato, la particolare situazione politico-amministrativa del territorio di Trieste, che rende ancora più sentita la necessità di creare colà un organo autonomo per le opere marittime e, dall'altro, la dislocazione dei porti della Calabria, la cui distanza da Napoli, sede dell'ufficio ora investito della competenza sui detti porti, rallenta inevitabilmente il corso degli interventi e dei lavori.

Per ovviare agli inconvenienti segnalati, appare necessario istituire, in aggiunta agli

esistenti uffici per le opere marittime, tre sezioni autonome per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria.

A tal fine è inteso l'unito schema di disegno di legge, le cui disposizioni, dopo le considerazioni già svolte, non abbisognano di particolare illustrazione.

Occorre solo sottolineare che avvalendosi le nuove sezioni di personale, di locali e di attrezzature già in dotazione agli uffici di Venezia e di Napoli, la loro istituzione non comporta alcun aggravio finanziario per l'erario; sarà quindi possibile, senza alcuna spesa, dare un più funzionale assetto ai servizi per le opere marittime, soddisfacendo al tempo stesso aspirazioni profondamente avvertite dalle popolazioni interessate.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, per il disimpegno di tutte le attività relative alle opere marittime e del servizio escavazione porti finora attribuite all'ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia, una sezione autonoma del genio civile per le opere marittime con sede in Trieste, con competenza territoriale sul litorale della zona A del territorio libero di Trieste, e una sezione autonoma del genio civile con sede in Ravenna, con competenza territoriale sul litorale dal confine tra le province di Pesaro e Forlì al confine tra le province di Ravenna e Ferrara.

È abrogato l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1959, n. 1149.

ART. 2.

Per il disimpegno di tutte le attività relative alle opere marittime e al servizio escavazione porti, finora attribuito all'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una sezione autonoma del genio civile per le opere marittime con sede in Reggio Calabria, con competenza sul litorale delle tre province calabresi, dal confine tra la provincia di Potenza e Cosenza sul litorale tirrenico al confine tra le province di Cosenza e di Matera sul litorale ionico.

ART. 3.

La tabella annessa alla legge 5 gennaio 1953, n. 24 è modificata in conformità alle precedenti disposizioni.